

PROCEDIMENTO PER L'ACQUISIZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO PER CENTRI SPECIALIZZATI E STRUTTURE CHE EROGANO TAA/EAA (Terapia Assistita con Animali o Educazione Assistita con Animali), ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo "Linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)"

PREMESSA

L'Accordo del 25 marzo 2015 "Linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)" prevede che gli IAA possono essere erogati sia presso Centri specializzati che presso strutture, pubbliche o private, che, oltre ad essere in regola con tutte le norme vigenti (amministrative, edilizie, sanitarie, ecc...) rispondano a requisiti strutturali e gestionali correlati alla tipologia di intervento erogato, alla presenza o meno di animali e alla specie animale impiegata.

Il presente documento è pertanto finalizzato a definire modalità operative uniformi sul territorio ai fini dell'acquisizione del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività dei Centri specializzati e delle strutture che erogano TAA e quelle che erogano EAA con animali residenziali.

Il documento è stato inoltre redatto tenendo conto di quanto riportato nelle normative di riferimento, alle quali si rimanda per un approfondimento degli argomenti e per tutti gli aspetti non specificatamente trattati.

A tale proposito, l'Accordo prevede che: "I Centri specializzati e le strutture che erogano TAA e quelle che erogano EAA con animali residenziali siano in possesso di nulla osta rilasciato dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti, in conformità alla normativa vigente e sulla base dei requisiti stabiliti dalle Linee guida". Nella Regione Sardegna, il titolo abilitativo per l'erogazione di IAA viene conseguito mediante la presentazione, da parte del titolare/legale rappresentante, di una dichiarazione autocertificativa allo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) competente per territorio.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ai fini dell'acquisizione del titolo abilitativo, i Centri specializzati in TAA/EAA e le strutture non specializzate che erogano TAA/EAA devono rispettare i requisiti specifici previsti dall'Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)", Rep. Atti n. 60/CSR del 25 marzo 2015.

Nella seguente tabella sono riportati i requisiti richiesti dalle diverse tipologie di Centri specializzati e strutture, secondo quanto disposto dalle linee guida, al capitolo 5. Strutture.

STRUTTURE		TITOLO abilitativo	Requisiti strutturali	Requisiti area erogazione interventi	Requisiti dei ricoveri degli animali (*)	Requisiti gestionali
Centri specializzati in TAA/EAA	con animali residenziali	SI	SI	SI	SI	SI
	senza animali residenziali	SI	SI	SI	NO	SI
Strutture che erogano TAA	con animali residenziali	SI	NO	SI	SI	SI (**)
	senza animali residenziali	SI	NO	SI	NO	SI (***)
Strutture che erogano EAA	con animali residenziali	SI	NO	SI	SI	SI (**)
	senza animali residenziali	NO	NO	SI	NO	SI (***)

(*) in aggiunta ai requisiti strutturali previsti dalle specifiche normative

(**) requisiti indicati per i Centri specializzati con animali residenziali

(***) limitatamente alle procedure operative per la tutela sanitaria e la sicurezza degli utenti

Inoltre:

i Centri specializzati in TAA/EAA devono rispettare la normativa vigente e, nello specifico, il Regolamento edilizio comunale (DPR 380/2001 art. 4) per quanto riguarda gli aspetti tecnico-estetici, igienico-sanitari, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi e il DLgs 81/2008 per gli aspetti di tutela del lavoratore (ove applicabile).

PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO

Ai fini dell'acquisizione del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività, l'operatore presenta una dichiarazione autocertificativa presso lo sportello SUAPE competente per il territorio in cui ha sede l'attività.

Tale dichiarazione dovrà essere corredata dalla attestazione dell'interessato sul possesso di tutti i pertinenti requisiti tecnici, strutturali ed organizzativi stabiliti dalle presenti linee guida. Il procedimento per l'esercizio dell'attività (in autocertificazione a zero giorni) è soggetto a verifica da parte del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, congiuntamente al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, delle Aree socio-sanitarie locali territorialmente competenti dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) della Regione Sardegna.

ELENCO DEI CENTRI SPECIALIZZATI E DELLE STRUTTURE

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), i Centri specializzati e le strutture che erogano TAA e quelle che erogano EAA con animali residenziali, successivamente alla notifica dell'inizio dell'attività, verranno iscritti dall'ATS nell'apposito elenco di Regione Sardegna, secondo le modalità che verranno rese note con successive indicazioni.